

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

“INTERCOS S.P.A.” (la **“Società”**)

senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi altrove, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

- (a) l'assunzione e gestione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, in società ed imprese operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cosmesi in genere nonché in settori affini o comunque esercenti attività complementari a quelle svolte dalla Società;
- (b) l'attività di ricerca e sviluppo, per conto proprio e di terzi, collegata a prodotti colorati per il trucco, creme, prodotti per la cura della persona e a prodotti cosmetici in genere, nonché a beni e prodotti ad essi affini e/o accessori ed ogni altra attività tecnica, di ricerca e promozionale nel settore della cosmesi e nei settori affini, sia per conto proprio che per conto di altre imprese;
- (c) lo studio e la realizzazione di macchinari e processi produttivi aventi ad oggetto la produzione dei beni e prodotti di cui alla precedente lettera (b);
- (d) l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali;
- (e) la prestazione di servizi a favore di società partecipate e, in particolare, di servizi connessi all'attività di ricerca e di sviluppo di cui sopra, concessione di licenze per l'utilizzo di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, locazione di immobili e di altri beni strumentali, servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria, legale, contabile, fiscale, informatica, nonché in materia di trasporto e di distribuzione di beni, di istruzione e gestione del personale, di marketing, comunicazione, promozione e pubblicità, avvalendosi, nei casi previsti dalle leggi vigenti, dell'operato di soggetti muniti dei necessari requisiti;
- (f) la concessione di finanziamenti a società del Gruppo Intercos, siano esse o meno controllate o collegate, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

- 4.2 Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE - AZIONI – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.313.514,75 (undicimilioni trecentotredicimila cinquecentoquattordici virgola settantacinque) suddiviso in n. 96.364.020 (novantaseimilioni trecentosessantaquattromila venti) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (i) gratuitamente, per massimi nominali Euro 93.000,00 mediante emissione di massime n. 790.000 azioni ordinarie e (ii) a pagamento, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di massime n. 400.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, aumenti di capitale da eseguirsi entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. In data 5 marzo 2025 detti aumenti di capitale sono stati eseguiti per complessivi Euro 13.258,75 con emissione di n. 106.070 azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2023-2025*", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2024 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2024-2026*", per massimi nominali Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

- 5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.
- 5.4 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 20 luglio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo,

Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

- 5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.
- 5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
- 5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

6. Maggiorazione del diritto di voto

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
 - (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;

- (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*;
 - (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
- 6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
- 6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
- 6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco.
- 6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
 - (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).
- 6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo

quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “**Azioni di Nuova Emissione**”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Preesistenti**”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
- 6.10 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. Versamenti Sulle Azioni

- 7.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

8. Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
- 8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-*ter* del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 8.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

9. Finanziamenti dei soci

- 9.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
- 9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

10. Recesso

- 10.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
- 10.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 10.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimenti di liquidazione sono regolati dalla legge.

ASSEMBLEA

11. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio nazionale o in Svizzera.
- 11.3 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 11.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

12. Convocazione

- 12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanta previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

13. Intervento e Rappresentanza

- 13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
- 13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
- 13.4 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.
- 13.5 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

14. Presidenza

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

- 15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 15.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori.
- 16.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.

17. Presentazione delle liste

- 17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti.
- 17.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 17.7 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente,

nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

- (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

17.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

17.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

18. Elezione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

18.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

18.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che

non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 18.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 18.6 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
- 18.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 18.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

19. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

- 19.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:
- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
 - (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
- 19.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 19.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
- 19.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

- 19.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

- 20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- 20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
- 20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

- 21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 21.2 L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

- 21.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

22. Poteri di gestione e deleghe

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.
- 22.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:
- (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 22.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
- 22.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
- 22.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

23. Rappresentanza

- 23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai vicepresidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 23.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

- 24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
- 24.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 24.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 24.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

- 25.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 25.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 25.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 25.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 25.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla

carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

- 25.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 25.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;
 - (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
- 25.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

- 25.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 25.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

26. Elezione del Collegio Sindacale

- 26.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza Sindaci**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “**Lista di Minoranza Sindaci**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l’altro sindaco supplente.
- 26.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un’altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
- 26.3 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 26.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
- 26.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

27. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

- 27.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.

- 27.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 27.3 Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 27.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 27.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

28. Riunioni del Collegio Sindacale

- 28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

- 29.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

- 30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

- 31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

33. Dividendi

- 33.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall'assemblea.
- 33.2 Gli utili di cui l'Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.
- 33.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

- 34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
- 34.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

SCIoglIMENTO

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

- 35.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

36. Rinvio

- 36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "**INTERCOS S.P.A.**" alla data del 5 marzo 2025 a seguito della parziale esecuzione degli aumenti di capitale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" deliberati dall'assemblea straordinaria in data 20 luglio 2021 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano rep. n. 85058/17664).
Milano, 5 marzo 2025